



Libero Consorzio Comunale di Enna

ai sensi della L.R. n° 15/2015

già Provincia Regionale di Enna

C.F. 80000810863 – Tel. 0935.521111 – Fax 0935.500429

SETTORE III - “Territorio - Pianificazione - Ambiente - Lavori Pubblici”

DIRIGENTE Ing. Giuseppe Grasso

Tel. 0935/521213 - e-mail: terzosettore@provincia.enna.it

Servizio 10

Edilizia Patrimoniale e Sicurezza luoghi di lavoro

Responsabile del Servizio Arch. Paolo Vaccaro

Tel. 0935 521613 – e-mail: patrimonioimmobiliare@provincia.enna.it

OGGETTO: Affidamento del Servizio di pulizia degli immobili adibiti ad uffici del Libero Consorzio Comunale di Enna per il periodo dall'1/08/2021 al 30/06/2022 . CIG. 8793474C4B.

CAPITOLATO D'ONERI

PREMESSA

Nel presente capitolato d'appalto, le parti contraenti verranno d'ora in poi denominate per brevità come segue:

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA, ai sensi della L.R. n.15/2015, “Committente”

Affidatario del presente appalto - Appaltatore

Responsabile del servizio per il Committente, Referente unico, quale responsabile del procedimento.

Responsabile del servizio per l'Appaltatore - Responsabile di servizio.

ART. 1 - OGGETTO DELL' APPALTO

Il presente capitolato speciale d'onori disciplina l'esecuzione del Servizio della durata di mesi 11 (undici), dall'1/08/2021 al 30/06/2022, di pulizia giornaliera integrato da lavori periodici di pulizia a fondo, necessari per il regolare mantenimento dei requisiti di igienicità ambientale degli immobili provinciali, con relative pertinenze e superfici vetrate, comprese pareti, soffitti, controsoffitti, infissi perimetrali e non (finestre e relativi cassonetti, nonché i davanzali interni ed esterni, porte e vetrate), scale e corrimani, divisori, pareti mobili e divisorie, pavimenti, zoccolature, tapparelle, persiane, tende veneziane, caloriferi e corpi scaldanti in genere, corpi illuminanti, mobili e arredi vari, quadri e targhe, ecc. e quant'altro presente in ciascun ambiente.

Gli edifici oggetto del servizio di cui al presente appalto sono quelli qui di seguito riportati:

- 1) Palazzo Provincia piani seminterrato, rialzato, primo e secondo, terrazze, cortili e parcheggio;
- 2) Uffici provinciali distaccati di Via Variano n. 6 comprensivi degli uffici di Polizia Provinciale, piano seminterrato, primo, secondo, terzo e terrazzo;
- 3) Uffici provinciali distaccati di Viale Diaz piano terra, ammezzato e cortile;
- 4) Autorimesse Polizia Provinciale;
- 5) Autorimessa di via S. Agrippina (Scuola media Pascoli)
- 6) Uffici distaccati Palazzo Geracello Via Roma n. 411, piano Terzo;

Il servizio, da eseguirsi in lotto unico, dovrà svolgersi sotto l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono e dell'allegato 1, tenendo conto, inoltre, di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di igiene, sanità e sicurezza, nonché nel CCNL di categoria relativi al personale impiegato dalle Imprese di Pulizia anche se Soci di Cooperative.

Le superfici dei pavimenti degli immobili oggetto dei servizi, le modalità, prestazioni e frequenze di intervento sono dettagliatamente indicate nell'Allegato B.

Le offerte si intenderanno riferite complessivamente a tutti gli immobili da pulire di cui al citato all'Allegato B e il servizio consisterà nella pulizia completa degli stessi immobili (superfici orizzontali e verticali, con relative pertinenze e superfici vetrate, comprese pareti, soffitti, controsoffitti, infissi perimetrali e non, finestre e relativi cassonetti, nonché i davanzali interni ed esterni, porte e vetrate, scale e corrimani, divisori, pareti mobili e divisorie, pavimenti, zoccolature, tapparelle, persiane, tende veneziane, caloriferi e corpi scaldanti in genere, corpi illuminanti, mobili e arredi vari, quadri e targhe,

ecc. e quant'altro presente in ciascun ambiente), e secondo le modalità, prestazioni e frequenze indicate nel presente capitolato.

Si specifica che i dati riferiti alle metrature:

-sono calcolati al netto delle pareti,

-non sono soggetti a verifica a meno che l'approssimazione del calcolo non presenti scostamenti per l'intero lotto, superiori al 5%.

L'importo a base d'asta per il servizio di che trattasi, per la durata di **mesi 11 (undici)**, dall'1/08/2021 al 30/06/2022, è di €. 137.787,05, oltre €. 1.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 30.577,15 per IVA al 22%, per le prestazioni sugli immobili di cui all'allegato B da eseguirsi con le modalità e frequenze di cui al presente capitolato, di cui si riporta il riepilogo delle superfici nella seguente tabella:

RIEPILOGO SUPERFICI	
D'ESTINAZIONE D'USO	SUPERFICIE - MQ.
Uffici e W.C.	3.289,59
Corridoi, scale e cortili	3.004,19
Terrazzi e balconi	4.262,43
Garage	658,98
Archivi	788,29
Posteggio	1.300,00
TOTALE	13.303,48

L'importo a base d'asta è onnicomprensivo del Costo per la manodopera, di materiale, attrezzature, e macchinari, prodotti per bagni, quali carta igienica, sapone e carta mani. Inoltre comprende le spese generali e gli utili d'impresa. Sono esclusi i costi della sicurezza e l'IVA al 22% come per legge.

La Ditta appaltatrice nell'esecuzione del servizio in appalto dovrà erogare un monte ore mensile non inferiore a 684,00 hh/mese contrattuali e inoltre n° 54 hh/mese per lavori straordinarie e/o pulizie periodiche.

E' fatto altresì obbligo per l'Aggiudicatario, ai sensi dell'art. 4 del CCNL di categoria, l'assunzione del personale attualmente impiegato alle stesse condizioni contrattuali, senza periodo di prova, così come specificato al successivo art.11 del presente Capitolato.

Si specifica che allo stato attuale gli operatori sono 8 (otto) di livello 2 come riportato nella seguente tabella:

OPERATORE	LIVELLO	ORE SETTIMANALI
1	2°	20
2	2°	20
3	2°	20
4	2°	20
5	2°	20
6	2°	20
7	2°	15
8	2°	15

La Ditta appaltatrice, dichiarando di essere a perfetta conoscenza dei luoghi ove deve essere eseguito il servizio, di averne preso visione e di essere edotta di tutte le circostanze di luogo e di fatto, non potrà sollevare obiezioni per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso del servizio e dovrà effettuare le pulizie dei locali e delle aree, di cui al precedente articolo, con le periodicità, modalità e condizioni precisate nel presente capitolato.

Tutte le parti degli edifici oggetto dell'appalto saranno consegnate all'Appaltatore nello stato in cui si trovano. Nessuna riserva e/o obiezione potrà essere sollevata all'atto della consegna circa lo stato dei locali.

La Ditta appaltatrice si impegna a effettuare in proprio i su indicati lavori di pulizia, eseguendoli a perfetta regola d'arte con ogni cura e sotto la personale sorveglianza del titolare dell'Impresa o di persona preposta, che sarà responsabile della vigilanza e del controllo sulla esecuzione e di quanto altro alla stessa connesso.

All'uopo la Ditta garantisce di essere in possesso di mezzi e attrezzature idonee e moderne per l'esecuzione del servizio anche in ordine alle caratteristiche e alla struttura degli ambienti e loro accessori.

Tutti i lavori specificati nel presente capitolato dovranno essere quotidianamente effettuati alla fine dell'orario lavorativo e/o nelle fasce orarie/giornaliere stabilite di concerto e d'intesa con i responsabili degli uffici interessati.

Fermo restando quanto sopra detto, limitatamente alle giornate lavorative in cui il personale provinciale effettua il rientro pomeridiano, le pulizie all'interno degli uffici dovranno essere effettuate alla fine dell'orario lavorativo pomeridiano.

La Ditta si impegna alla rigorosa osservanza, tra gli altri obblighi, degli orari di esecuzione per come sopra concordati.

A carico della Ditta appaltatrice sono i seguenti oneri:

- a) Fornitura della completa attrezzatura e di tutto ciò che è indispensabile per una perfetta esecuzione del servizio: scope, scale, stracci, detersivi, disinfettanti, aspirapolvere, lucidatrici, e quanto altro necessario;
- b) I materiali, i detersivi e i disinfettanti che dovranno essere di ottima qualità e tali da non danneggiare in alcun modo gli immobili e l'arredamento e comunque dovranno essere conformi alle disposizioni vigenti in materia.
- c) Fornitura e Collocazione negli appositi contenitori dei materiali di consumo nei servizi, wc ed accessori quali: salviette carta mani, carta igienica, sapone in pezzi o liquido;

Il Committente ha la facoltà di proibire l'uso di materiali detersivi e disinfettanti il cui impiego, a suo insindacabile giudizio, venisse ritenuto dannoso.

Data l'importanza dell'attività e la conseguente riservatezza degli atti custoditi nei locali di che trattasi, la Ditta si obbliga ad impiegare per il servizio in questione solo personale moralmente responsabile, di assoluta affidabilità e correttezza, del quale operato risponderà personalmente il Rappresentante dell'Impresa.

E' onere della Ditta appaltatrice provvedere alla raccolta dei rifiuti differenziati e al successivo conferimento dei sacchi, contenenti le diverse frazioni separate, negli appositi punti di stoccaggio individuati dal Committente, secondo le modalità operative previste dal Regolamento Comunale sui rifiuti. Rimangono a carico del Committente la fornitura dei bidoni e dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.

La Ditta appaltatrice inoltre dovrà provvedere ad effettuare **N. 2 interventi di:**

- **n° 1 disinfezione**, a difesa dalle infestazioni di insetti alati e striscianti, Intervento di disinfezione da eseguire mediante l'impiego di insetticidi approvati e registrati presso il Ministero della Salute e per l'utilizzo in ambito civile e l'utilizzo di apposite attrezzature conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza.
- **n° 1 derattizzazione** da eseguire all'interno di edifici o all'esterno, mediante l'uso di erogatori o di trappole a cattura, nonché interventi di controllo degli erogatori o delle trappole di topi.

Le date di esecuzione degli interventi saranno comunicati all'Aggiudicatario con almeno 15 giorni di preavviso.

ART. 2 - MODIFICHE DEL SERVIZIO

Il Committente si riserva la facoltà, in dipendenza di provvedimenti di disattivazione, trasformazione, alienazione, straordinaria e ordinaria manutenzione delle proprie strutture, di ridurre o di sospendere senza limiti di tempo il servizio appaltato, senza che l'impresa possa pretendere indennità di sorta.

Il Committente, inoltre, potrà richiedere, ogni qualvolta lo riterrà opportuno, in relazione a sopravvenute esigenze e/o necessità, l'estensione o la riduzione del servizio ad aree e/o immobili non indicate nell'art. 1 al presente Capitolato e negli allegati e/o a servizi analoghi o complementari, agli stessi patti e condizioni di cui al presente appalto e con atto ricognitivo-determinativo approvato ai sensi di legge, previe eventuali compensazioni di superfici dismesse e non più servite.

Il Committente si riserva, quindi, la facoltà di modificare l'entità delle superfici qualora, per sopravvenute esigenze, si verifichi la necessità di:

- estendere il servizio di pulizia anche in aree/locali/edifici/reparti non contemplati nell'Allegato 1;
- aumentare o diminuire le superfici comprese nell'Allegato 1;
- variare la frequenza con cui avverrà il servizio ordinario delle superfici previste nel presente capitolato;
- revocare, temporaneamente o definitivamente, i servizi di pulizia in alcune delle aree/locali/edifici/settori contemplati nel presente capitolato;
- effettuare il servizio di pulizia ordinaria a chiamata (una tantum) secondo le necessità del Committente.

Tali eventuali variazioni non costituiscono motivo per l'Appaltatore per risolvere anticipatamente il contratto.

Per effetto delle variazioni di cui sopra, il canone contrattuale sarà adeguato proporzionalmente e tutte le variazioni delle superfici contrattuali, sia definitive che temporanee, formeranno oggetto di atto amministrativo aggiuntivo al contratto d'appalto se comporteranno un incremento o decremento di spesa.

Ogni variazione di superficie o di prestazione sia in aumento che in diminuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato dovrà essere preventivamente autorizzata in forma scritta dal Committente esclusivamente nella persona del Referente unico, previo apposito provvedimento.

Pertanto, in relazione ad aumenti di quantità, tipologia, frequenza ed estensione delle prestazioni l'appaltatore si impegna a praticare i prezzi già concordati in sede di offerta.

L'estensione o la riduzione del servizio saranno comunicate all'impresa almeno 5 gg. prima della data prefissata.

ART. 3 – PULIZIE STRAORDINARIE

Si identificano come prestazioni straordinarie le seguenti ipotesi:

- dipendenza da lavori straordinari, di ristrutturazione, manutenzione o conservazione dei locali, ritenuti urgenti ed imprevedibili dal Referente unico, oppure
- dipendenza da lavori di manutenzione ordinaria di particolare impatto con il servizio di pulizia e sanificazione quali: imbiancatura locali, interventi su superfici murarie per posa cavi o tubi, oppure
- dipendenza da fattori climatici di particolare consistenza che richiedano a giudizio insindacabile del Referente Unico interventi urgenti ed indifferibili.

Tali prestazioni dovranno essere richieste esclusivamente dal Referente unico al Responsabile del servizio, sulla base di idoneo preventivo concordato, contenente la quantificazione oraria dei lavori, le modalità ed i tempi di esecuzione.

I compensi per dette prestazioni saranno di volta in volta concordati sulla base delle tabelle ufficiali del costo del lavoro emanate dal competente ministero per il settore pulizie.

Pertanto, nessun compenso aggiuntivo verrà riconosciuto per materiali ed attrezzature impiegate. Resta salva la facoltà del Committente di affidare tali prestazioni ad altra ditta, nel rispetto delle normative vigenti, senza che l'Appaltatore abbia nulla a che pretendere o reclamare.

ART. 4 – SCELTA DEL CONTRAENTE E AGGIUDICAZIONE

La gara in oggetto sarà aggiudicata con procedura informale con valutazioni che attengono l'offerta economicamente vantaggiosa. Nello specifico si utilizzeranno i parametri di cui alla tabella che segue:

Elementi di Valutazione	Punteggio massimo (P)
Offerta tecnica (OT)	80
Offerta economica (OE)	20
Totale	100

Le valutazioni fanno capo al contenuto delle Linee Guide dell'ANAC n. 2 e all'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. Come meglio descritto nel Disciplinare di gara a cui si rimanda per i dettagli.

ART. 5 – SUBAPPALTO

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio il servizio compreso nel contratto. Il contratto, salvo quanto previsto all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e/o il credito che ne deriva, non può essere ceduto senza il consenso scritto del Committente. La cessione ed il subappalto non autorizzati possono costituire motivo di risoluzione del contratto e fanno sorgere il diritto per il Committente ad effettuare l'esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.

Qualora formalmente richiesto dall'Appaltatore, il Committente può, a sua esclusiva discrezione, autorizzare il subappalto per una quota del servizio non superiore al 50% del servizio complessivo. In tal caso l'Appaltatore resta ugualmente il solo ed unico responsabile di fronte al Committente dei lavori subappaltati.

A norma dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, l'Appaltatore è, comunque, tenuto ad indicare in offerta la parte dell'appalto che eventualmente intenda subappaltare, a pena di inammissibilità della successiva richiesta di subappalto.

I subappaltatori sono tenuti a rispettare integralmente le disposizioni ed i contenuti del presente capitolato.

Per il subappalto valgono tutte le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e quelle di cui all'articolo 35, commi da 28 a 33, della legge n. 248 del 2006.

L'autorizzazione da parte del Committente al subappalto non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell'appaltatore che rimane l'unico e solo responsabile nei confronti del Committente delle attività affidate a terzi.

Nell'ipotesi di subappalto occulto, indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla legislazione vigente, l'impresa appaltatrice risponderà verso il Committente ed eventualmente verso terzi di qualsiasi infrazione alle norme del presente Capitolato.

ART. 6 – SUPERVISORE RESPONSABILE DI SERVIZIO

La Ditta appaltatrice, prima dell'inizio del servizio, comunicherà al Committente il nominativo, i dati anagrafici, il domicilio e il recapito di reperibilità del Responsabile del servizio, ove questi sia persona diversa del legale Rappresentante della Ditta affidataria.

Il Responsabile di servizio ha il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato, le funzioni ed i compiti stabiliti, di intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni. Pertanto, tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il Responsabile di servizio, dovranno intendersi fatte direttamente all'Appaltatore stesso.

Il Responsabile di servizio concorda con il Referente unico le fasce orarie definitive relative al servizio di pulizia continuativa per ogni singolo edificio/reparto. Entro 10 giorni dall'inizio del servizio il Responsabile di servizio deve notificare al Referente unico, l'elenco delle fasce orarie in cui verrà svolto il servizio di pulizia suddiviso per Edificio/reparto, come concordato di concerto e d'intesa con i responsabili degli uffici interessati.

Tale obbligo sussiste anche in caso di eventuali modifiche.

Il Responsabile di servizio deve essere comunque facilmente rintracciabile dalle ore 8.30 alle ore 20.00 di ogni giorno nel quale viene svolto il servizio, mediante telefono cellulare .

ART. 7 - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della perfetta riuscita del servizio.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di predisporre, a propria cura e spese, prima dell'inizio del servizio, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, ai sensi della normativa vigente. Detto piano deve essere messo a disposizione delle Autorità competenti, preposte alle verifiche ispettive, prima dell'inizio del servizio e comunque non oltre trenta giorni dalla data di consegna dello stesso.

Più in generale, l'Appaltatore si obbliga all'osservanza delle norme di sicurezza e di quelle sull'impiego dei prodotti chimici non nocivi. L'Appaltatore si obbliga comunque a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in conformità al D.Lgs. 81/2008, la completa sicurezza durante l'esercizio dei lavori e l'incolumità delle persone addette ai servizi stessi e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisorie ed esonerando, di conseguenza, il Committente da ogni qualsiasi responsabilità.

Sono a completo carico dell'Appaltatore gli oneri relativi all'impegno di:

- divise per il personale impiegato,
- tessere di riconoscimento e distintivi,
- sacchi per la raccolta rifiuti urbani, ordinari o speciali,
- materiali di pulizia di ottima qualità e prodotti da aziende altamente specializzate,
- attrezzature e macchinari atti ad assicurare la perfetta e tempestiva esecuzione delle pulizie,
- ogni altro onere necessario per l'espletamento del servizio, di cui al precedente art. 2.

L'Appaltatore deve altresì provvedere a sue cure e spese e senza diritto di ulteriore compenso alcuno:

- al montaggio, impiego e smontaggio, di ponteggi, elevatori sia fissi che mobili, eventualmente necessari per qualsiasi tipologia di prestazione, in particolare per il lavaggio delle vetrate fisse degli edifici, non pulibili all'interno,
- alla fornitura di tutto il materiale di protezione individuale contro gli infortuni, previsto dalle normative vigenti, in particolare dal D. Lgs. n. 81/2008.

ART. 8 - MATERIALI D'USO - ATTREZZATURE

I materiali impiegati devono essere rispondenti alle normative vigenti in Italia (ad esempio: biodegradabilità, dosaggi, avvertenze di pericolosità) ed ai requisiti previsti dal presente Capitolato.

L'Appaltatore deve sottoporre al Referente unico, tenendo conto di quanto indicato nella relazione tecnica, prima dell'inizio del servizio ed ad ogni variazione durante l'esecuzione dello stesso, le Schede Tecniche e le Schede di Sicurezza, redatte in lingua italiana, di tutti i prodotti (detergenti, disinfettanti, ecc.) che intende impiegare, comprendenti:

- il nome del produttore,
- le caratteristiche del prodotto,
- il contenuto in percentuale dei principi attivi,
- il dosaggio di utilizzo,
- il pH della soluzione in uso,
- i simboli di pericolo, le frasi di rischio e prudenza e le indicazioni per il primo intervento,
- i numeri di telefono dei Centri Antiveleno presso i quali sono depositate le schede di sicurezza.

E' vietato l'uso di prodotti tossici e/o corrosivi ed in particolare:

- acido cloridrico
- ammoniacale.

I detergenti ed i disinfettanti devono essere utilizzati ad esatta concentrazione e devono essere preparati "di fresco".

Considerato che si rende necessario adottare misure di prevenzione in relazione al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che è ancora in atto, e che occorre mantenere le necessarie precauzioni per minimizzare il rischio, anche attraverso uno *standard* più elevato della pulizia degli ambienti, dei locali e delle superfici degli uffici in conformità alle disposizioni normative di cui ai vari DPCM governativi e alle disposizioni delle Autorità Sanitarie. A tale fine la ditta appaltatrice deve dare disposizioni agli operatori di effettuare quotidianamente un'accurata pulizia e di pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol a norma con le vigenti norme di sicurezza avendo cura di utilizzare dispositivi protettivi (DPI) a tutela dei lavoratori.

Detta pulizia dovrà essere eseguita con particolare attenzione e riguarderà le superfici toccate di frequente, quali PC, mouse, maniglie di porte e finestre, interruttori elettrici, superfici dei servizi igienici e sanitari, apparecchi telefonici etc. conformemente a quanto disposto dalla normativa per la prevenzione del contagio da COVID-19 e osservando ogni cautela in materia di sicurezza;

Dopo l'uso, tutto il materiale deve essere accuratamente lavato ed asciugato.

Il Committente si riserva di effettuare dei prelievi a campione dei prodotti chimici e delle soluzioni pronte per l'uso, per verificare le caratteristiche dei prodotti e l'esatta percentuale dei dosaggi e delle soluzioni.

E' vietato l'uso di sostanze acide ed eccessivamente alcaline e contenenti ammoniaca o coloranti, sui pavimenti di marmo, piastrelle, conglomerati; sulle superfici di grès si potranno usare dei detergenti lievemente acidi; sui pavimenti in PVC, linoleum e gomma, non potranno essere usati prodotti contenenti idrocarburi, detersolventi o prodotti all'anilina che li danneggerebbero irreparabilmente.

Sono altresì vietati i prodotti spray con propellenti a base di clorofluorocarburi (CFC).

In nessun caso, per pavimenti, zoccoli, battiscopa, pareti e loro rivestimenti, infissi e serramenti, oggetti in rame e sue leghe (ottone e bronzo) vanno usati prodotti o mezzi che possano produrre sugli stessi, aggressioni chimiche o fisiche.

L'Appaltatore dovrà utilizzare, nell'espletamento del servizio, macchine ed attrezzature di sua proprietà e prima dell'inizio del servizio dovrà fornire copia del certificato di conformità e scheda tecnica dettagliata delle attrezzature e macchinari che impiegherà e che ha già indicato nel progetto tecnico.

L'impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili con l'uso dei locali, dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenuti in perfetto stato, inoltre dovranno essere dotate di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni.

Tutte le macchine ed i componenti di sicurezza dovranno essere conformi a quanto stabilito dal D.P.R. 24 luglio 1996 n. 459 (S.O.-G.U. 6 settembre 1996, n. 209) e ss.mm.ii.

Tutte le macchine, le attrezzature impiegate nell'espletamento del servizio dovranno essere conformi a quanto stabilito dal D. Lgs 15 agosto 1991 n. 277 (S.O. – G.U. 27 agosto, n. 200) e ss.mm.ii.

L'Appaltatore sarà responsabile della custodia sia delle macchine che delle attrezzature tecniche.

Il Committente non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle macchine ed attrezzature.

A tutte le attrezzature e macchine, utilizzate dall'Appaltatore per il servizio, dovrà essere applicata una targhetta o un adesivo indicante il nominativo o il contrassegno dell'Appaltatore stesso.

ART. 9 - ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

Il Committente mette a disposizione gratuitamente per l'espletamento del servizio:

- acqua ed elettricità necessarie,
- locali necessari per l'attività di piccolo ripostiglio e spogliatoio.

Una copia delle chiavi dei suddetti locali dovrà comunque rimanere, per ogni evenienza, al Committente.

Il Committente, tramite propri incaricati, si riserva il diritto di accedere, in qualunque momento, ai locali assegnati all'Appaltatore, per controllarne lo stato di manutenzione e pulizia.

Il Committente, entro 20 gg. dall'inizio del servizio comunicherà all'Appaltatore il nominativo dei Dirigenti dei vari Settori, al fine delle attestazioni della regolare esecuzione del servizio che saranno raccolte dal responsabile del servizio dell'appaltatore.

ART. 10 - ASSUNZIONE E TRATTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE E SUBENTRO ALLA DITTA CESSANTE

L'Appaltatore è obbligato, pena la risoluzione del contratto, al pagamento di tutti gli oneri assicurativi e previdenziali relativi ai propri dipendenti, e se costituita in forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, in base alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro, già in vigore o che, comunque, venissero in seguito emanate in materia.

Resta comunque inteso che ogni e qualsiasi o altro onere derivante sarà a carico dell'Appaltatore medesimo, il quale è obbligato, altresì, a osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolge il servizio, pena risoluzione del contratto.

A tal fine la Ditta concorrente si obbliga, nei confronti dei lavoratori che saranno impegnati nel servizio, all'applicazione integrale del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori delle imprese di pulizia, anche se non sia aderente alle organizzazioni che lo hanno sottoscritto ed indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, e del Decreto Ministero del Lavoro del 25/2/2009 pubblicato sul Supplemento Ordinario della G.U. n° 38 del 27/3/2009 relativo al costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia.

Inoltre, ogni impresa partecipante, dovrà attenersi all'osservanza delle norme in materia di salvaguardia occupazionale e di cessazione e cambio appalto previste dalla contrattazione nazionale vigente tra le Associazioni imprenditoriali di categoria e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori più rappresentative, così come previsto dall'art.4 del CCNL di categoria del 31/05/2011 e successive modifiche e integrazioni, qui da ritenersi riportato e sottoscritto.

L'appaltatore è tenuto, altresì, a trasmettere prima dell'inizio del servizio all'amministrazione appaltante la documentazione comprovante l'avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, Assistenziali e Antinfortunistici e versamento delle contribuzioni di Legge.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, recante disciplina delle attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, il Committente provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione ufficiale attestante il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in favore del personale, compresi i soci-lavoratori qualora trattasi di cooperativa, impiegati nei servizi oggetto dell'appalto, e previa attestazione da parte dell'Appaltatore di aver corrisposto al personale quanto dovuto a titolo di retribuzione, indennità ed emolumenti accessori.

Qualora l'Appaltatore risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio appaltato, compresi i soci -lavoratori, se trattasi di società cooperativa, e delle disposizioni degli Istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, il Committente procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegnerà all'Appaltatore il termine massimo di 20 (venti) giorni entro il quale deve procedere alla regolarizzazione della sua posizione. Il pagamento del corrispettivo sarà nuovamente effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. L'Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

Qualora l'Appaltatore non adempia entro il suddetto termine, il Committente, previa diffida ad adempiere, procederà alla risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore e destinerà gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali.

Per le inadempienze di cui sopra, il Committente si riserva inoltre di escutere le garanzie appositamente costituite.

Nei cinque giorni precedenti l'inizio del servizio appaltato, l'Appaltatore dovrà comunicare al Referente unico l'elenco nominativo, completo di dati anagrafici ed indirizzi, del personale che sarà adibito al servizio, compresi i soci-lavoratori se trattasi di società cooperativa, con l'indicazione per ciascuna unità di personale degli estremi del documento di riconoscimento (tipo di documento, autorità, numero e data di rilascio), nonché, il nominativo del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera a, del D. Lgs. 81/2008 e del medico competente.

L'Appaltatore si impegna, senza riserva alcuna, ad esonerare immediatamente dal servizio i dipendenti dei quali il Committente, a proprio insindacabile giudizio, chieda in qualsiasi momento l'allontanamento. Durante la permanenza negli immobili de quo il personale addetto alla pulizia dovrà tenere un contegno ineccepibile, rispettoso nei confronti degli utenti e dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite.

Saranno autorizzate ad accedere nei vari locali solo i dipendenti il cui nominativo risulterà incluso nell'elenco del personale comunicato dall'Impresa al Committente.

L'elenco del personale in servizio, con la relativa documentazione, dovrà essere aggiornato con i nuovi inserimenti di personale, anche per sostituzione temporanea di altro personale per servizio militare, malattia, infortunio, ferie e maternità, entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui le variazioni si sono verificate.

L'allontanamento dal servizio di personale, per trasferimento o per cessazione dal lavoro, dovrà essere comunicato al Referente unico entro 5 giorni.

Entro 30 giorni dall'inizio del servizio, l'Appaltatore dovrà produrre al Committente copia della comunicazione consegnata ai lavoratori, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 26 maggio 1997, n. 152 (G.U. 12 giugno 1977, n. 135) sulle condizioni applicabili al rapporto di lavoro.

Analogamente, l'Appaltatore dovrà provvedere, per i nuovi inserimenti di lavoratori, entro 30 giorni dal loro verificarsi.

Il mancato invio delle comunicazioni e della documentazione di cui sopra, nei termini temporali sopra indicati comporterà una penale di € 500,00 (euro cinquecento/00) che sarà applicata dal Committente a suo insindacabile giudizio.

L'Appaltatore dovrà esibire ad ogni richiesta del Committente il libro matricola, il libro paga ed il registro degli infortuni previsto dalle vigenti norme.

L'Appaltatore dovrà osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro dettate dal D.Lgs. 81/2008, nonché le norme in materia di igiene del lavoro di cui al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 3030 (S.O. – G.U. 30 aprile 1956 n. 102) e al D. Lgs 15 agosto 1991, n. 277 (S.O. 27 agosto 1991, n. 200).

Resta anche inteso che nessun rapporto intercorrerà tra l'Ente appaltante e il personale addetto alla pulizia il cui rapporto di lavoro è stipulato direttamente e unicamente con la Ditta appaltatrice.

La Ditta aggiudicataria, per l'espletamento del servizio, dovrà utilizzare personale di assoluta capacità, onestà, moralità e adeguato qualitativamente e numericamente alle necessità operative richieste per l'esecuzione del servizio stesso, in modo tale che siano soddisfatti gli obblighi fissati nel presente Capitolato.

Il personale della Ditta deve presentarsi in divisa da lavoro, fornita dalla Ditta, sempre pulito e ordinato. Lo stesso personale dovrà esporre il tesserino riportante il nome e la foto e la scritta di riconoscimento dell' Impresa.

L'Appaltatore dovrà dotare il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori svolti.

Nell'esecuzione dei lavori di che trattasi l'Impresa dovrà, inoltre, adottare di propria iniziativa tutti i provvedimenti e le cautele atti a evitare danni alle persone e alle cose ed a garantirne l'incolumità. E' proibito al personale addetto alle pulizie di asportare o prendere visione di documenti d'ufficio, libri, registri, quadri, ecc. esistenti nei locali interessati alla pulizia.

ART. 11 – SCIOPERI

In caso di scioperi del personale dell'Appaltatore o di altra causa di forza maggiore, escluse ferie, aspettative, infortuni, malattie, dovrà essere assicurato un servizio di emergenza, sulla base di un piano concordato tra l'Appaltatore, il Committente e le OO.SS maggiormente rappresentative. Le mancate prestazioni contrattuali saranno quindi quantificate dal Referente unico che provvederà alla conseguente rideterminazione del primo canone in scadenza.

ART. 12 – SISTEMA DI AUTOCONTROLLO

L'aggiudicataria deve proporre un proprio sistema di autocontrollo sulla corretta applicazione delle procedure, tempi e piani di lavoro da applicare all'appalto oggetto del contratto.

L'Appaltatore deve fare validare detto piano dal Committente che può chiedere eventuali integrazioni coerenti con il piano senza incremento del corrispettivo di contratto.

Il sistema di autocontrollo deve indicare almeno:

- la descrizione delle procedure di pulizia;
- i metodi di verifica sull'esatta applicazione delle procedure proposte;
- il tipo e la frequenza delle verifiche;
- i metodi di rilevazione scritta delle difformità, riscontrate in corso d'opera;
- le azioni correttive adottate;
- il supervisore responsabile di servizio addetto al controllo;
- modulistica appositamente predisposta e tempistica di trasmissione al referente del Committente. Le risultanze del sistema di autocontrollo devono essere scritte, chiare ed univoche e visionabili in ogni momento dal personale del Referente unico o da suo incaricato al controllo.

ART. 13 – ACCERTAMENTO DANNI E ASSICURAZIONI

L'appaltatore sarà direttamente responsabile per ogni danno che, in relazione all'espletamento del servizio o per causa ad esso connessa, dovesse derivare al Libero Consorzio Comunale di Enna ai dipendenti o ai terzi, a persone o cose, e senza riserve ed eccezione a totale e diretto carico dell'appaltatore, anche con riferimento ai danni derivanti dall'operato e dalla condotta del personale di quest'ultimo e di chiunque sia coinvolto nell'esecuzione del servizio stesso.

Nel caso di danni l'appaltatore deve provvedere senza indugio e a proprie spese a indennizzare il danno alle persone o alla riparazione e -o sostituzione e degli oggetti danneggiati.

Il Libero Consorzio Comunale di Enna è pertanto esonerato da ogni e qualsivoglia responsabilità per danni, infortunio altro che dovessero accadere ai dipendenti del Libero Consorzio Comunale di Enna o ai terzi o al personale di cui l'appaltatore si avvarrà nell'esecuzione del servizio.

I controlli e le verifiche eseguite dal Libero Consorzio Comunale di Enna non sollevano l'Appaltatore dagli obblighi e responsabilità inerenti la buona riuscita delle prestazioni e la loro rispondenza alle clausole contrattuali né agli obblighi e responsabilità su di esso incombenti in forza di leggi, regolamenti e norme in vigore.

In relazione alle responsabilità sopra indicate, la ditta aggiudicataria, dovrà provvedere a costituire e consegnare al Libero Consorzio Comunale di Enna apposite polizze assicurative – espressamente stipulate con riferimento all'oggetto dell'appalto o con appendice che prenda atto della copertura connessa con i servizi oggetto dell'appalto, e mantenute in vigore per tutta la durata del contratto – per R.C.T./R.C.O. (responsabilità civile verso terzi/ responsabilità civile verso prestatori di lavoro) con i seguenti massimali:

- polizza R.C.T. (responsabilità civile verso terzi) per danni arrecati a terzi e all'Amministrazione del Libero consorzio Comunale di Agrigento con un massimale minimo “unico” per sinistro di €. 3.000.000,00;
- R.C.O. (responsabilità civile verso prestatori di lavoro) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'Appaltatore si avvalga) con un massimale minimo per sinistro di € 3.000.000,00 e con un limite di € 1.500.000,00 per persona lesa.

Si precisa che nella definizione di “terzi”, ai fini e per gli effetti dell'assicurazione stessa, devono essere compresi gli utenti del Libero Consorzio Comunale di Enna e qualunque soggetto che possa trovarsi anche occasionalmente all'interno delle strutture nelle quali il servizio è erogato dall'Appaltatore.

La predetta polizza assicurativa deve includere la responsabilità degli addetti e delle altre figure impegnate nella prestazione del servizio per conto dell'Appaltatore.

Eventuali scoperti e/o franchigie rimarranno a carico dell'Appaltatore. L'Appaltatore sarà chiamato a risarcire il danno nella sua interezza qualora lo stesso dovesse superare il limite massimale o non dovesse risultare coperto, per qualsiasi motivo, dall'assicurazione.

Le polizze assicurative devono prevedere la rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Libero Consorzio Comunale di Enna e dei suoi dipendenti.

Copia delle polizze assicurative dovrà essere consegnata prima della sottoscrizione del contratto e comunque prima dell'inizio del servizio.

L'Appaltatore, all'atto della consegna al Libero Consorzio Comunale di Enna di copia della polizze, deve consegnare le relative quietanze di pagamento, e, entro 30 giorni la ciascun pagamento dei premi successivi, le quietanze relative al pagamento dei premi stessi.

L'Appaltatore è tenuto a informare tempestivamente il Libero consorzio Comunale di Enna in caso di disdetta della polizza assicurativa eventualmente intervenuta nel corso della durata dell'appalto a consegnare immediatamente nuova polizza con relative quietanze di pagamento.

ART. 14 – INADEMPIENZE E PENALITÀ

In caso di contestazioni da parte degli addetti al controllo per non idonea o mancata esecuzione del servizio, verrà inviata dall'Amministrazione una prima comunicazione scritta di segnalazione, cui seguirà, in caso ulteriore, l'applicazione delle seguenti penalità, oltre a quelle previste da altri articoli del presente capitolato:

1. € 350,00 per ciascun edificio - PULIZIE ORDINARIE: inosservanza delle frequenze;

2. € 350,00 per ciascun edificio - PULIZIE PERIODICHE: ritardo immotivato di oltre 7 giorni sulla programmazione;
 3. € 1.200,00 per ciascun edificio -PULIZIE PERIODICHE: interventi non forniti;
 4. € 350,00 -PULIZIE UNA TANTUM: ritardi ad intervenire a qualunque titolo superiori alle 24 ore;
 5. € 600,00 -PULIZIE STRAORDINARIE: ritardi ad intervenire a qualunque titolo superiori alle 24 ore;
 6. € 350,00 -Se il Referente unico accerta il precario stato di pulizia degli edifici derivante dallo scarso livello delle pulizie ordinarie, ha la facoltà di richiedere all'Appaltatore una serie di interventi di "ripristino". Tali prestazioni dovranno essere richieste in forma scritta all'impresa e rese dalla stessa nel termine di 5 giorni dalla notifica della richiesta. Tali ripristini non daranno luogo ad alcun compenso in quanto forniti a compensazione di servizio negligente di pulizia. Nel caso in cui l'impresa continui ad essere inadempiente e/o i ripristini avvengano oltre i 5 gg. si applica la penale suddetta per ciascun edificio;
 7. € 250,00 -FASCE ORARIE: il mancato invio nel termine stabilito del prospetto generale delle fasce orarie dei lavori di pulizia degli edifici;
 8. € 250,00 -Mancata reperibilità del referente nelle fasce orarie di competenza;
- Dopo la quinta inadempienza sarà facoltà del Committente considerare risolto ipso iure il contratto, senza che tale risoluzione possa far accampare alla Ditta appaltatrice diritti e pretese di sorta all'infuori del pagamento del corrispettivo dell'appalto sino al giorno della risoluzione.
- Le suddette penali verranno applicate mediante decurtazione del corrispettivo convenuto in sede di pagamento dello stesso, senza obbligo di preventivo esperimento di azione giudiziaria.
- Nel caso di gravi e ripetute inadempienze, il Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge e di capitolato che la risoluzione comporta, ivi compresa la possibilità di affidare l'appalto a terzi in danno dell'Impresa e salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente.
- L'Amministrazione non compenserà le prestazioni non eseguite e non esattamente eseguite, salva l'applicazione delle penali suddette e salvo il suo diritto al risarcimento di maggiori danni.

ART. 15 – RISOLUZIONE

Il Committente si riserva la facoltà di ritenere il contratto d'appalto risolto di diritto, con conseguente responsabilità a carico della Ditta appaltatrice e con contestuale incameramento della cauzione definitiva, successivamente a 3 contestazioni scritte di inadempimento provenienti da uno stesso addetto al controllo o nel caso in cui l'Impresa stessa abbia a sospendere arbitrariamente i lavori di pulizia per un periodo continuativo della durata di più di 3 giorni o dopo la quinta inadempienza di cui al precedente articolo.

Nei giorni in cui i lavori saranno arbitrariamente sospesi, il Committente ha piena facoltà, salvo altra azione, di far eseguire i lavori stessi nel modo che riterrà più opportuno, onde salvaguardare l'igienicità dei luoghi addebitando alla Ditta appaltatrice la relativa spesa.

L'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere e/o interrompere in tutto o in parte ovvero limitare il servizio di che trattasi nonché ridurre sostanzialmente le superfici qualora lo ritenga necessario, dandone preavviso scritto almeno 10 (dieci) giorni prima all'Impresa, che non potrà vantare pretese di alcun genere nei confronti dell'Amministrazione.

Il Committente si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, e di incamerare la cauzione definitiva nel caso di applicazioni di condizioni retributive inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) e accordi locali in quanto applicabili, per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati località in cui si svolgono i servizi.

Il Committente procederà inoltre alla risoluzione del contratto nei seguenti casi :

- a. mancato rispetto degli obblighi contrattuali, reiterato anche dopo diffida formale da parte del Committente;
- b. grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- c. subappalto non autorizzato;
- d. sospensione od interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- e. sopravvenute cause di esclusione o cause ostative legate alla legislazione antimafia;
- f. sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per un reato contro la pubblica amministrazione.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'Appaltatore, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali il Committente dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale.

ART. 16 – DURATA

Il servizio avrà la durata di **mesi 11 (undici)**, decorrenti dalla data di consegna ed inizio del servizio. E' fatto salvo quanto disposto dall'art. 21 del presente Capitolato.

Il Committente si riserva la facoltà, ove ne ricorrano i presupposti, di prorogare l'appalto con specifico provvedimento per un massimo di tre mesi, agli stessi patti e condizioni di cui al presente capitolato d'onori.

L'Appaltatore è obbligato ad accettare le eventuali proroghe ai sensi del comma precedente agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale, come integrato da eventuali atti aggiuntivi per intervenute modifiche al servizio.

ART. 17 - PREZZO E FATTURAZIONE

Il corrispettivo mensile a base d'asta da corrispondere per il servizio di cui al presente capitolato sugli immobili e secondo le frequenze riportati nello stesso e nell'allegato B, è di €. **12.635,19**, compresi gli oneri relativi alla sicurezza ed esclusa l'IVA al 22% pari ad €. 2,779,74.

L'importo complessivo a base d'asta, per l'intera durata del servizio, ammonta ad €. **137.787,05**, escluso IVA al 22% e gli oneri della sicurezza pari a **€ 1.200,00** da non sottoporre a ribasso d'asta, in tale importo sono incluse le prestazioni giornaliere, settimanali, mensili e periodiche di cui al presente capitolato, ed all'Allegato B.

Il Committente per le prestazioni rese dalla Ditta corrisponderà un compenso mensile, che s'intende accettato dalla Ditta appaltatrice in base ai calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio.

La fatturazione del servizio deve essere emessa dalla Sede dell'Appaltatore, con specifica degli importi relativi ai singoli Edifici/Settori del Committente nel caso di modifiche al servizio.

L'esecuzione di eventuali pulizie straordinarie determinata con apposito provvedimento, sarà fatturata a parte, previo accompagnamento dell'attestato di regolare esecuzione.

La liquidazione del compenso, dedotte le eventuali penalità, avverrà entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricezione delle relative fatture, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio, e previa acquisizione della certificazione comprovante l'avvenuto versamento delle contribuzioni di legge di cui all'art. 5, 2° comma della L. 25 gennaio 1994, n. 82 e ss.mm.ii., del DURC, e di ogni altra documentazione dovuta per legge e secondo quanto disposto dal presente capitolato, riferite al mese precedente a quello di pagamento.

Al documento di fatturazione dovranno essere allegate le attestazioni da parte dei Dirigenti dei singoli settori o responsabili per come nominati dai rispettivi dirigenti, della regolare esecuzione del servizio ai sensi del contratto, che saranno raccolte dal responsabile del servizio dell'appaltatore.

La liquidazione terrà conto, volta per volta, delle reali superfici servite, atteso che si potrebbero verificare che alcune di esse siano temporaneamente non servite, ad esempio per ristrutturazione del locale, per mancata utilizzazione, o servite con frequenza diversa da quella prevista, ecc., anche per causa dell'appaltatore, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 15, ecc.

Si precisa che la mancata liquidazione nei termini previsti di uno o più canoni mensili non potrà essere assunta dall'appaltatore come valido motivo per l'interruzione del servizio.

ART. 18 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E REVISIONE PREZZI

Il corrispettivo s'intende immutabile per l'intera durata dell'appalto. Nessun compenso revisionale è previsto per l'esecuzione dell'appalto.

ART. 19 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'impresa, ai sensi del combinato disposto dall'art.2, comma 1, della L.R. n.15 del 20.11.2008 e s.m.i. e dall'art.3 della L. 13 agosto 2010 n.136, come modificato dalla legge 217/2010 di conversione del decreto legge n.187/2010, ha l'obbligo di indicare un conto corrente, bancario o postale, acceso presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva, sul quale l'Ente appaltante farà confluire tutte le somme relative all'appalto.

L'impresa è tenuta ad avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale, da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento purché idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni, con l'obbligo di riportare per ogni transazione il codice identificativo di gara CIG.

Il mancato rispetto del superiore obbligo comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale. L'impresa, altresì, entro sette giorni dell'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conto corrente già esistente, dalla destinazione dello stesso alla funzione di conto dedicato, deve comunicare le generalità delle persone delegate ad operare sul conto.

Deve, inoltre, essere indicata ogni eventuale, successiva modifica relativa ai dati trasmessi.

ART. 20 – CONTRATTO E SPESE ACCESSORIE

Il prezzo pattuito sarà comprensivo di tutte le retribuzioni del personale di pulizie e di controllo e relativi oneri riflessi, nonché del materiale di pulizia, delle apparecchiature e degli oneri della sicurezza, niente escluso.

Tutte le spese derivanti dalla stipula del contratto, comprese quelle di bollo, registrazione, diritti di segreteria e ogni altra spesa accessoria sono a completo carico della Ditta aggiudicataria.

Sono, altresì, a carico della Ditta tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, nessuna esclusa, nonché quelle per analisi, collaudo, materiali prelevati per i campioni, trasporto, tasse e imposte, ad eccezione dell'I.V.A e nella misura dovuta per legge.

Rimangono, invece, a carico di questa Amministrazione le spese di acqua ed elettricità necessarie al normale svolgimento delle prestazioni richieste.

Il contratto sarà stipulato nella forma prevista dal M.E.P.A. della Consip, e il Capitolato d'oneri costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso.

ART. 21 – RECESSO

L'Appaltatore è tenuto all'accettazione, in qualsiasi momento, del recesso unilaterale dal contratto, salvo l'obbligo di preavviso di mesi due, qualora l'Amministrazione intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, del servizio assegnato, in relazione a modifiche normative e/o organizzative e non potrà avanzare alcuna pretesa risarcitoria.

Il Committente può inoltre risolvere il contratto d'appalto nei seguenti casi non imputabili all'Appaltatore:

- per motivi di pubblico interesse,
- in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile.

In ogni caso, verrà data anche opportuna informazione alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.

L'Appaltatore può richiedere il recesso del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione, per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del codice civile (artt. 1218, 1256, 1463).

ART. 22 – LOCALI

Tutti i locali del Committente messi a disposizione dell'Appaltatore, per il governo e per lo svolgimento delle attività previste nel contratto, saranno soggetti alle norme sulla sicurezza, igiene e prevenzione sui luoghi di lavoro, ai sensi di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Mentre, sarà cura della ditta appaltatrice dotare i suddetti locali degli arredi necessari. Tali vani non potranno essere adibiti ad uso diverso dal previsto. Al termine dell'appalto i predetti locali dovranno essere sgomberati e riconsegnati nelle medesime condizioni rilevate all'atto della consegna.

ART. 23 – CAUZIONE PROVVISORIA

La cauzione provvisoria viene stabilita in ragione del 2% dell'importo a base d'asta stimato, da presentare nei modi e nelle forme consentite dalla legge, e copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

ART. 24 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

L'Appaltatore deve prestare, prima della stipula del contratto ed entro 10 gg. dalla richiesta, cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, a garanzia della perfetta esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 56/2016 e s.m.i., fatto salvo di nuove norme in deroga.

La cauzione è prestata a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, dell'eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle somme che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante l'esecuzione del contratto per fatto dell'Appaltatore a causa di inadempienza o cattiva esecuzione del servizio.

Le garanzie di cui al presente articolo, da rilasciarsi con rinuncia al beneficio della preventiva escussione e svincolo esclusivamente mediante dichiarazione liberatoria dell'amministrazione committente, potranno essere svincolate soltanto decorsi tre mesi dalla fine del servizio e dopo la definizione di tutte le ragioni di debito e di credito, oltre che di eventuali altre pendenze.

Resta salvo per l'Amministrazione l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L'appaltatore resta obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. E' stabilito l'obbligo del reintegro della cauzione in caso di aumento, non inferiore al 20%, del corrispettivo dell'appalto per variazione in aumento, fatto salvo di nuove norme in deroga. La cauzione resterà comunque vincolata fino a completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto.

ART. 25 - CONTROVERSIE CONTRATTUALI

Ogni controversia che dovesse insorgere con l'appaltatore e/o comunque connessa al contratto, se non definita bonariamente, sarà deferita all'Autorità Giudiziaria ordinaria.

ART. 26 – NORME DI RIFERIMENTO E DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato d'Oneri si farà in particolare riferimento alle norme vigenti in materia:

- Alle norme del Codice Civile che disciplinano i contratti, in particolare quelle relative agli appalti di servizi,
- Al Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i..
- Alla Legge 25 gennaio 1994 n. 82 "disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione" e ss.mm.ii.
- Al Decreto Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 7 luglio 1997 n. 274: "Regolamento di attuazione degli art. 1 e 4 della Legge 25 gennaio 1994 n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione".

Pertanto ai sensi dell'art. 1341 c.c. le ditte concorrenti accettano tutti gli articoli del presente capitolato d'onere e tutte le disposizioni contenute nel Bando di Gara e nel capitolato medesimo. Per quanto non diversamente disposto nel bando di gara, nel Capitolato d'Oneri e negli allegati, valgono comunque tutte le disposizioni normative e regolamentari vigenti in quanto compatibili.

ART. 27 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. si informa che i dati forniti dalle imprese saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Libero Consorzio Comunale di Enna già Provincia Regionale di Enna ai sensi della L.R. n.15/2015".

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione; con riferimento al vincitore il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.

La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui all'art. 19 del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

In relazione al trattamento dei dati conferiti, l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del Decreto succitato, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, contemplare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti del Libero Consorzio Comunale di Enna ai sensi della L. R. n° 15/2015 (già Provincia Regionale di Enna), titolare del trattamento, con sede in Enna in Piazza G. Garibaldi, 1.

Enna li, 08/06/2021

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Paolo Vaccaro



Il Dirigente del 3° Settore
Ing. Giuseppe Grasso